

Direzione	Gestioni Strategiche, Didattica e Servizi agli Studenti
Area	Area Personale Tecnico-Amministrativo e Trattamenti Economici
Servizio	
Unità	
Responsabile del Procedimento Amministrativo	Marta Sevi

## 59) INCARICHI PERSONALE TA: DETERMINAZIONI

- O M I S S I S -

Il Consiglio di Amministrazione, .....

VISTO

- il Testo Unico in tema di conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio al personale dell'Università di Foggia, emanato con Prot. n. 40393-I/3 del 29.07.2022 - Rep. D.R. n. 1375/2022;
- l'art. 43, comma 4, della Legge n. 449/97, le Pubbliche Amministrazioni con uno o più Regolamenti individuano *"...le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto"* e che, in tal caso, gli introiti sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, *"...per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione"*;
- l'art. 40, co. 3-bis del D. Lgs. 165/2001 *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ((, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati)) ai sensi dell'articolo 45, comma 3. ((La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)) ((La contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione."*;
- le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Senato Accademico approvate nel corso delle rispettive adunanze tenutesi entrambe in data 28.07.2021, con le quali sono state definite alcune tipologie di attività, funzioni e progetti rispetto ai

- quali è possibile conferire al personale docente e tecnico-amministrativo incarichi comportanti un impegno aggiuntivo rispetto ai compiti e doveri d'ufficio, remunerabili con compenso premiale ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
- ATTESO - che la suddetta delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 28.07.2021, su conforme proposta del Senato Accademico, ha individuato, tra l'altro, le seguenti tipologie di attività aggiuntive tra quelle che possono essere oggetto di incarichi premiali "Attività ulteriori rispetto a quelle istituzionali di supporto tecnico-amministrativo nell'ambito di progetti didattico-scientifici per la cui realizzazione sono previsti finanziamenti extra F.F.O. [...]";
- VISTO - il parere *pro veritate* rilasciato dal Prof. Avv. Marco Barbieri e dal Prof. Avv. Antonio Di Stasi su richiesta del Rettore, reso noto in data 06.06.2024, dal quale è dato evincere che gli incarichi di cui alle richiamate delibere, con particolare riferimento ai corsi per il TFA sostegno, e conseguentemente, alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, alle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato, alla verifica della preparazione iniziale ecc. non possono essere considerati di carattere premiale non rispettando le previsioni di cui all'art. 9 della L. 240/2010;
- PRESO ATTO che, secondo il richiamato parere, la disposizione normativa di cui all'art. 2, co. 2 e 3, del D.Lgs n. 165/2001, implica l'impossibilità di conferire e remunerare incarichi premiali al di fuori del trattamento accessorio;
- CONSIDERATO che l'Area Personale Tecnico Amministrativo e Trattamenti economici ha condotto un'approfondita analisi presso numerosi altri Atenei dalla quale è emerso che è consentito il conferimento e remunerazione degli incarichi premiali al personale TA da far gravare sul Fondo di Ateneo costituito per la premialità e che, sulla base della previsione di cui al richiamato art. 43, comma 4, della Legge n. 449/97, nell'ambito del trattamento accessorio, si prevede la corresponsione di compensi per incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza, oltre che per favorire il raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, con riferimento alle seguenti attività:
- a) procedure concorsuali annualmente bandite dall'Università per l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale e locale;
  - b) procedure concorsuali per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA sostegno);
  - c) procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca;
  - d) procedure concorsuali per l'ammissione alle Scuole di specializzazione dell'area medico - chirurgica, sanitaria e veterinaria;
  - e) ogni altra procedura concorsuale che comporti un'entrata

finanziaria a carico di terzi e un'attività suppletiva rispetto all'ordinario carico di lavoro;

f) eventi e manifestazioni di particolare rilevanza per l'Ateneo e il territorio;

PRESO ATTO

che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 6 e 20.12.2023, in seguito all'adozione del D.M. n. 1299/2023, recante le modalità attuative per l'applicazione dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, hanno nominato una Commissione con il compito di integrare e/o modificare il Testo Unico in tema di conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi non ricompresi nei compiti e nei doveri di ufficio al personale dell'Università di Foggia in ossequio ai criteri ministeriali;

che il disposto dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, prevede *“Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività”*;

che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle richiamate sedute del 6 e 20.12.2023, hanno ritenuto necessario estendere l'intervento modificativo del menzionato testo unico agli incarichi premiali destinati al personale tecnico-amministrativo al fine di ovviare ad alcune criticità emerse in sede applicativa, con particolare riferimento all'importo degli incarichi;

che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 4.06.2024, ha fra l'altro stabilito:

- al fine di garantire la trasparenza nell'affidamento di incarichi aggiuntivi, le proposte di conferimento dei Dipartimenti, della Direzione Generale, dei Dirigenti e dei responsabili di progetto devono essere precedute da apposita indagine interna rivolta ai responsabili di area per l'individuazione dei dipendenti da coinvolgere anche attraverso apposita rotazione tra i colleghi coinvolti;

- di stabilire il limite del 30% del trattamento economico individuale, lordo dipendente e per anno di competenza, dell'importo degli incarichi premiali conferibili ad ogni dipendente;

- di stabilire che nel computo per il calcolo di cui al predetto limite del 30% dovranno essere conteggiati gli incarichi conferiti successivamente all'adozione della presente delibera;

- che le presenti direttive assumono carattere vincolante anche

- per la Commissione incaricata di revisionare il testo unico in materia di incarichi;
- di ampliare il mandato della Commissione da ultimo richiamata nel senso di ricomprendere nell'ambito dell'emanando testo unico anche le risorse derivanti dai master e dai corsi di perfezionamento;
- CONSIDERATO che, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento in materia di incarichi, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività amministrative, appare necessario procedere al conferimento degli incarichi rinviando la determinazione del relativo compenso all'emanando regolamento nel caso di incarichi premiali, con immediato storno delle risorse a tal fine destinate al fondo di ateneo per la premialità, e alla contrattazione integrativa per gli incarichi di cui all'art. 43, co. 4, L. 449/97;
- RITENUTO inoltre necessario determinare la percentuale da destinare al trattamento accessorio per la remunerazione degli incentivi di cui all'art. 43, comma 4, della Legge n. 449/97 rispetto ai ricavi rivenienti dalle attività di autofinanziamento;
- che, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento in materia di incarichi, si reputa opportuno disporre la sospensione del vigente Testo Unico in materia di incarichi con riferimento: alla Parte I – Incarichi Premiali, relativamente alle disposizioni riferite al personale Tecnico-Amministrativo; Capo III – Disposizioni comuni in merito agli incarichi conferiti dall'Ateneo al proprio personale – art. 22 relativamente alle disposizioni riferite al personale Tecnico-Amministrativo;
- TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso dell'esame dell'argomento,
- DELIBERA
- di sospendere, per le motivazioni esposte, l'applicazione del Testo Unico in tema di conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio al personale dell'Università di Foggia, emanato con Prot. n. 40393-I/3 del 29.07.2022 - Rep. D.R. n. 1375/2022, con riferimento: alla Parte I – Incarichi Premiali, relativamente alle disposizioni riferite al personale Tecnico-Amministrativo; Capo III – Disposizioni comuni in merito agli incarichi conferiti dall'Ateneo al proprio personale – art. 22 relativamente alle disposizioni riferite al personale Tecnico-Amministrativo;
  - di vincolare sin d'ora, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento in materia, le risorse destinate alle premialità e ai compensi ex art. 43 della Legge n. 449/97 nell'ambito dei piani finanziari dei progetti e delle attività già approvati o di prossima approvazione;
  - di consentire, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento in materia, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività, il conferimento di incarichi al personale rinviando eventuali integrazioni degli stessi e la determinazione dei relativi compensi all'emanando Regolamento nel caso di incarichi premiali e alla contrattazione integrativa per gli incarichi di cui all'art. 43, co. 4, L. 449/97;
  - di determinare la percentuale da destinare al trattamento accessorio per la remunerazione degli incarichi, di cui all'art. 43, comma 4, della Legge n. 449/97, nella misura del 30%.
- Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

\*\*\*\*\*

*Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:*

- U.O.R.: *area personale tecnico-amministrativo e trattamenti economici.*

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE  
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

*firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*